

FISCO E IMPRESE

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Lotta agli illeciti. Gli effetti della nuova versione del disegno di legge per contrastare la criminalità economica

# Falso in bilancio, tornano le soglie

## Ripristinati i tetti per la non punibilità che restringono l'area di intervento penale

Giovanni Negri

Si annacqua anche il falso in bilancio e non solo l'autoriciclaggio nella versione del disegno di legge con le misure di contrasto alla criminalità economica che si candida a essere il progetto sul quale si dovrà pronunciare il Parlamento. Con possibilità di correzione del testo, come sottolineato dallo stesso ministro della Giustizia, Andrea Orlando.

Il testo, infatti, conferma uno degli elementi cardine della versione attuale del reato disciplinato dal Codice civile: le soglie di non punibilità. Nel disegno di legge si ritrova così, pari pari, il comma 3 dell'articolo 2621 del Codice dove si esclude la punibilità quando le falsità od omissioni contabili non alterano in maniera sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Un intervento restrittivo dell'area di punibilità che trova anche precisi parametri (anche questi confermati): non c'è reato, cioè, se l'opacità dei conti conduce a una variazione del risultato economico di esercizio non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

Tutto come prima allora? Sì e no. Perché restano alcuni degli interventi previsti nel testo del disegno di legge in entrata al Consiglio dei ministri del 29 agosto e anche in quello approvato dal Governo «salvo intese», mentre in altre parti (le soglie) non si conferma nulla delle disposizioni indicate in precedenza. Il testo originario, infatti, cancellava del tutto le soglie di punibilità, az-

zerando l'area di irresponsabilità penale (si veda Il Sole 24 Ore del 29 agosto). Adesso le cose sono cambiate e la mediazione politica che potrebbe portare alla limitazione dell'intervento dell'autoriciclaggio conduce a confermare le soglie di non punibilità sia nel caso delle società quotate sia nel caso delle società quotate.

Per entrambe, tuttavia, se è vero che la persona fisica (amministratore, direttore generale, preposto alla redazione dei documenti contabili) non sarà sanzionabile sul piano penale, ma solo su quello amministrativo con l'interdizione da 3 mesi a 3 anni, lo diventerà, invece, la società che potrà essere punita con una misura pecuniaria da 10 a 100 quote.

A venire cancellato nell'ambito delle esimenti è solo il cosiddetto falso estimativo, il falso in bilancio provocato cioè da stime che, recita il Codice civile, non differiscono, prese singolarmente, per più del 10% dalla valutazione corretta. Su quest'ultimo punto il disegno di legge finale non è cambiato e resta la soluzione di maggiore severità. Soluzioni "pesanti" che trovano spazio sia per la fisionomia dell'illecito, con la soppressione della ipotesi contravvenzionale, sia sul piano della procedibilità dove l'area della procedibilità a querela si restringe a quelle sole società che sono al di sotto dei limiti previsti dalla legge fallimentare per l'accesso alle procedure concorsuali. Come pure da registrare c'è il drastico innalzamento delle pene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL FISCO  
Gli approfondimenti sulla circolare sul visto di conformità

Sul Quotidiano del Fisco tutti i giorni l'offerta informativa del Gruppo Sole 24 Ore in materia tributaria. Il «Quotidiano del Fisco» raggruppa il meglio dell'informazione tributaria del Gruppo 24 Ore: visibile su pc e su tablet, presenta ogni giorno le principali novità fiscali e approfondimenti sui temi di maggior interesse, raccogliendo e riorganizzando le fonti più autorevoli offerte dal Sole 24 Ore: dalle pagine di Norme e Tributi del quotidiano a «Guida Normativa», dalle «Riviste Frizzera» alle banche dati, fino a contenuti esclusivi. Nell'edizione online oggi:

- un'analisi di Raffaele Rizzardi sulle implicazioni della circolare 28/E/2014 relativa al visto di conformità per la compensazione dei crediti da imposte dirette oltre i 15mila euro;
  - un articolo di Luca Baccolini e Gian Filippo Galletti sull'indicazione dei terreni in comodato nel quadro RA del modello Unico Pf;
  - un approfondimento di Chiara Vanni sulle ipotesi in cui il fondo di dotazione figurativo della stabile organizzazione non è fiscalmente rilevante;
  - un articolo di Laura Ambrosi sulla sottrazione fraudolenta
- www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Giustizia. Testo al vaglio dell'Economia per la verifica delle coperture

## Magistratura onoraria, il Ddl verso la «bollinatura»

Il Ddl delega che contiene la riforma della magistratura onoraria è stato trasmesso al ministero dell'Economia per la cosiddetta «bollinatura», cioè il vaglio sulle coperture da parte della Ragioneria dello Stato. La notizia arriva da fonti del ministero della Giustizia, che sottolineano come il testo trasmesso sia scaturito a seguito del confronto con i rappresentanti delle organizzazioni dei giudici di pace e degli incontri svoltisi al ministero le

scorse settimane e sia «formulato nel rispetto degli impegni presi». I giudici di pace hanno annunciato nei giorni scorsi uno sciopero contro la riforma, tra il 29 settembre e il 3 ottobre. Il progetto di riforma prevede la possibilità di aumentare le competenze dei giudici di pace, includendo anche le cause su beni mobili fino a 50 mila euro e quella da risarcimento danno da incidenti stradali fino a 50 mila euro. Il pagamento, legato an-

che al raggiungimento di obiettivi di produttività identificati in precedenza, dovrà tenere distinto quanto dovuto per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale da quanto corrisposto per la partecipazione all'ufficio del processo. I capi di tribunali e procure avranno a disposizione un importo annuale per la remunerazione della magistratura onoraria con l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici. L'incarico dovrà avere natura temporanea: la durata è quindi fissata in quattro anni, con la possibilità di conferma per altri due quadrienni dopo valutazione di professionalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli altri fronti. Parte l'esame del disegno di legge per ratificare il sistema Fatca

## Autoriciclaggio, confronto serrato

Marco Bellinazzo  
MILANO

Negli uffici dei ministeri dell'Economia e della Giustizia si continua a lavorare sulla formulazione dell'autoriciclaggio da consegnare a Palazzo Chigi. Per fugare le voci di frizioni tra i due dicasteri ieri in serata è intervenuto via twitter il titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan: «Con il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha scritto - si sta facendo un lavoro proficuo, testo a buon punto. Governo vuole max efficacia reato «autoriciclaggio per volontaria disclosure e altro».

La prossima settimana alla Camera, come annunciato mercoledì scorso in commissione Finanze dal vice-ministro dell'Economia Luigi Casero, il Governo intende depositare un emendamento al Ddl sul rien-

tro dei capitali con la versione finale del nuovo reato, individuando una sintesi condivisa tra le configurazioni fin qui contenute nei diversi provvedimenti che hanno provato ad affrontare la questione. L'obiettivo è quello di sanzionare adeguatamente chi utilizza i proventi di altri reati-presupposto ma senza inescare una complessa e controproducente moltiplicazione degli illeciti. Per fissare un punto di equilibrio nella nuova fattispecie delittuosa potrebbe essere quello delle soglie di punibilità, nel senso che l'autoriciclaggio sarebbe contestabile solo qualora il reato-presupposto fosse sanzionato nel massimo edittale al di sopra di un certo tetto. Nel Ddl criminalità messo a punto dalla Giustizia si fa riferimento a una soglia di cinque anni. In altri testi la so-

glia "critica" è a quattro anni. Sul versante dei reati tributari e dell'evasione, in realtà, gli illeciti collegati a frodi con l'utilizzo, per esempio di artifici o di fatture false, sono colpiti con la reclusione nel massimo a 6 anni, mentre la dichiarazione infedele o l'omessa dichiarazione hanno un tetto di tre anni.

L'iter del Ddl sul rientro dei capitali a Montecitorio si intreccerà con quello del Fatca (Foreign account tax compliance act). Ieri, infatti, la commissione Finanze ha dato inizio all'es-

### IL QUADRO

Un tweet del ministro dell'Economia, Padoan: lavoro proficuo con la Giustizia per massima efficacia del reato

me del Ddl di ratifica dell'Accordo tra Italia e Usa sul miglioramento della compliance fiscale internazionale e l'applicazione della normativa di fonte statunitense finalizzata al contrasto dell'evasione fiscale dei contribuenti statunitensi che effettuano investimenti finanziari per il tramite di intermediari finanziari esteri e lo scambio automatico dei dati. In Italia la normativa dovrebbe entrare in vigore retroattivamente dal 1° luglio 2014 a conclusione di un iter legislativo che ha subito diversi rallentamenti.

Il Governo italiano ha, infatti, sottoscritto l'Accordo IGA con il Governo Usa lo scorso 10 gennaio. Come tutti gli accordi internazionali, l'IGA necessita tuttavia di essere recepito all'interno dell'ordinamento italiano con un'ordinaria legge di ra-

tifica da parte del Parlamento. Il 30 giugno scorso il testo dello schema di legge di ratifica è stato discusso in Consiglio dei Ministri e trasmesso alla Camera. L'iter dovrebbe poi proseguire con l'emanazione della normativa secondaria (un decreto attuativo, la cui ultima versione in bozza è stata rilasciata il 4 luglio) e delle eventuali circolari interpretative da parte dell'agenzia delle Entrate. La legge di ratifica stabilisce gli obblighi delle istituzioni finanziarie non solo ai fini Fatca, ma anche ai fini del Common Reporting Standard (Crs), normativa definita in sede Ocse che rappresenta l'evoluzione multilaterale di Fatca e prevede l'identificazione da parte degli intermediari di tutti i titolari di conti finanziari non residenti per la successiva trasmissione delle informazioni alle Entrate, che le scambierà con le altre autorità fiscali. Gli obblighi Crs dovrebbero decorrere a partire dal 1° gennaio 2016.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regole europee. Per onlus e titoli di Stato

## Successioni, l'imposta finisce nel mirino dell'Unione europea

Beda Romano  
BRUXELLES. Dal nostro corrispondente

La Commissione europea ha inviato ieri un parere motivato all'Italia per violazione delle regole europee in campo fiscale. Il governo italiano ha due mesi di tempo per rispondere nel merito ai dubbi dell'esecutivo comunitario, che considera la legislazione italiana discriminatoria e contraria alle regole sulla libera circolazione dei capitali. Nell'evenienza di una mancata risposta, la Commissione potrà adire la Corte europea di Giustizia del Lussemburgo.

L'esecutivo comunitario ha chiesto all'Italia di modificare alcune regole sulle imposte di successione. Secondo la legge italiana i legati ad organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono obiettivi sociali o di interesse pubblico sono esenti dalle tasse. Tuttavia, lo stesso beneficio è accordato ad associazioni straniere dello stesso tipo solo quando c'è reciprocità con il paese nel quale ha sede l'organismo che riceve il dono. Nel caso di mancata reciprocità l'aliquota fiscale è dell'8 per cento.

«Inoltre - ha spiegato la Commissione - la legislazione italiana esclude dalla massa ereditaria le obbligazioni e i titoli di Stato italiani, mentre quelli emessi da altri Stati della Ue o dello Spazio economico europeo non possono esserne esclusi». L'esecutivo considera che la legislazione italiana in modo ingiustificato libera la circolazione dei capitali. L'Italia ha due mesi per rispondere al parere motivato, introducendo modifiche legislative. Nel caso di mancata risposta, Bruxelles potrà adire la Corte di Giustizia.

Al netto delle richieste comunitarie, voci su possibili modifiche da parte dell'Italia sull'imposta di successione con aumenti di aliquote e riduzione delle soglie di esenzione erano circolate nei giorni scorsi. L'ipotesi di ritocchi in legge di stabilità era stata già smentita dal ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, a margine dei lavori del G20. In tal senso, un'ulteriore ufficializzazione è arrivata nel question time di mercoledì in commissione Finanze alla Camera. Alla richiesta avanzata dal presidente della commissione, Daniele Capezzone (Fi), sulla fondatezza delle indiscrezioni su eventuali modifiche in arrivo, il Mef - tramite il viceministro, Luigi Casero - ha ribadito che «nessuna ipotesi di revisione dell'imposta di successione è allo studio».

In attesa di capire come il Governo reagirà alla scelta della Commissione europea, attualmente l'imposta di successione in Italia si calcola sulla base di quattro aliquote che variano a seconda del grado di parentela degli eredi e da un paio di franchigie e considerando determinate soglie di esenzione entro le quali il prelievo non è dovuto. Così, oggi il coniuge e i pa-

renti in linea retta (figli, genitori e, in generale, ascendenti e discendenti) pagano il 4% per la parte del valore dell'eredità che supera il milione di euro. L'aliquota sale al 6% per fratelli e le sorelle per i quali la franchigia scende a 100 mila euro. Gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado pagano anche loro il 6% ma non beneficiano di alcuna soglia di esenzione. L'aliquota diventa, invece, dell'8% per gli estranei o per i beni devoluti ad altri soggetti. Quando, però, il

### I PROBLEMI

Per la Commissione il trattamento fiscale non è paritario. Due mesi per correggere le disposizioni

beneficiario è portatore di handicap grave la franchigia sale sempre a 1,5 milioni di euro. Proprio il meccanismo di successione fa sì che oltre il 94% dei contribuenti sia rappresentato da parenti, affini ed estranei con tassazione al 6 o all'8% e senza soglie di esenzione. Questi soggetti concorrono per almeno il 70% al gettito dell'imposta che si attesta a poco più di 500 milioni di euro (si veda Il Sole 24 Ore del 17 settembre).

Ha collaborato Giovanni Parente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### NAVIGAZIONE

## Italia sotto tiro sui diritti dei passeggeri

L'Italia deve fare i conti con una nuova infrazione targata Commissione europea che richiama il nostro Paese sull'attuazione del regolamento sui diritti dei passeggeri che usufruiscono di servizi crocieristici, marittimi e su vie navigabili interne da e verso porti italiani. L'Italia, fa notare Bruxelles, non ha ancora istituito un'autorità nazionale preposta alla gestione dei reclami dei passeggeri e all'applicazione del regolamento. Non sono state adottate nemmeno norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento. Tutti obblighi che l'Italia doveva fare rispettare dal dicembre 2012, data da cui si deve applicare il regolamento. L'Italia ha due mesi di tempo per notificare alla Commissione le misure adottate per rimediare alle carenze, o l'esecutivo Ue potrà rivolgersi alla Corte di giustizia Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Registro imprese/1. La nota del Consiglio nazionale del Notariato

## Società, iscrizione immediata ma senza automatismi

Angelo Busani

L'iscrizione "immediata" nel Registro delle imprese degli atti societari (delle società diverse dalla Spa) stipulati nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, disposta dal Dl 91/2014, convertito in legge 16/2014, non significa iscrizione "automatica", perché al Registro Imprese compete comunque una serie di controlli formali che devono essere eseguiti con criterio cronologico. È quanto ribadito dal Consiglio nazionale del Notariato in una nota del 25 settembre 2014, in commento della circolare 3673 del 19 settembre 2014 del ministero dello Sviluppo economico. Il senso della nuova legge è, insomma, che il controllo delle "condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" (come si esprime all'comma 6, lettera e), dell'arti-

colo 11, Dpr 581/1995) deve essere eseguito dal Registro delle imprese non più in via antecedente rispetto all'iscrizione dell'atto (della quale diventa quindi unico responsabile il notaio rogante), ma in via successiva, tanto che al Registro delle imprese permane il potere di richiedere al giudice del Registro la cancellazione d'ufficio, in base all'articolo 2191 del Codice civile, qualora una iscrizione sia ritenuta appunto effettuata «senza che esistano le condizioni richieste dalla legge».

In altri termini, se è vero che al

### IL CONTROLLO

La verifica delle condizioni richieste per la pubblicità può avvenire anche successivamente

società che siano inadempienti all'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, perché, in tal caso, occorre far luogo alla sospensione della domanda di iscrizione e al suo rigetto ove trascorrono 45 giorni senza che la carenza di Pec venga regolarizzata. Si osserva, su questo punto, che l'apparente contrasto tra la nuova norma che dispone l'iscrizione immediata degli atti societari confezionati in forma notarile e la disciplina inerente all'obbligo di Pec non può non essere risolta nel senso della permanenza del potere di sospensione da parte del Registro delle Imprese delle pratiche inerenti società irregolari sotto il profilo di dotazione della Pec, e ciò in quanto si snaturerebbe il carattere di essenzialità della Pec in un momento storico in cui si assiste, invece, ad un programma di sua piena valorizzazione, considerato anche che tale onere non rappresenta un aggravio per l'imprenditore, bensì una corsa di comunicazione obbligatoria, assolutamente utile per il mondo imprenditoriale.

Al Registro delle imprese compete altresì (in base all'articolo 16, comma 6 del Dl 185/2008) la verifica se si tratti di atti inerenti

Registro delle imprese non compete più un controllo sulla legalità dell'atto presentato per l'iscrizione, anteriormente all'iscrizione stessa, e per sempre vero che prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio deve accertare (oltre ovviamente alla competenza territoriale dell'ufficio destinatario dell'istanza di iscrizione): a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione.

Al Registro delle imprese compete altresì (in base all'articolo 16, comma 6 del Dl 185/2008) la verifica se si tratti di atti inerenti

Registro imprese/2. Debutto a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

## Cambiano i certificati-tipo per i rapporti con le aziende

Alessandro Selmin

Con l'imminente pubblicazione in Gazzetta ufficiale saranno disponibili i nuovi certificati-tipo rilasciati dal registro imprese. Il decreto dello Sviluppo economico del 18 settembre recepisce le numerose e rilevanti novità normative emanate dal 2012 e già riportate nei moduli per le domande di iscrizione al registro in vigore dal 1° aprile 2014. Aggiornamento indispensabile per rendere la funzione di pubblicità legale svolta dal registro imprese sempre più chiara, completa e tempestiva.

Il Mise con la circolare 3674 del 23 settembre sottolinea le novità inserite nei certificati: l'obbligo della indicazione della Pec per le società individuali; la sezione speciale del registro riservata alle start-up innovative e agli incubatori; le nuove disposizioni sulle so-

cietà di mutuo soccorso che sono incluse tra le imprese sociali; la sezione speciale per le società tra professionisti; le nuove regole sulle reti di impresa e sui contratti di rete; la nuova specializzazione della mecatronica che assorbe quelle della meccanica e elettrotecnica; l'attuazione della norma (legge 9/14, articolo 5) che prevede il rilascio di certificati del registro in lingua inglese i quali, se utilizzati solo in uno Stato estero, sono esenti da bollo. È stato quindi predisposto un modulo adattabile per ogni tipo di impresa.

### LE NOVITÀ RECEPITE

Dall'indicazione della Pec alla sezione speciale per le società professionali a quella riservata alle start-up innovative

La legge 9/14 ha formalizzato alcuni servizi amministrativi richiesti dagli esportatori che le Camere già fornivano per prassi da decenni come il rilascio di attestazioni di libera vendita dei prodotti e la certificazione dei poteri di firma degli imprenditori su atti destinati all'estero. Sono 17 i certificati-tipo che potranno essere richiesti dagli utenti: 1) iscrizione nella sezione ordinaria, per quasi tutte le società; 2) iscrizione nella sezione imprese sociali; 3) anagrafico, per imprese individuali, società semplici, ecc.; 4) sedi secondarie e unità locali; 5) Rea, Repertorio economico amministrativo, per gli organismi non imprenditoriali; 6) Rea, dati sulle persone, amministratori degli organismi; 7) certificato storico, di qualsiasi impresa; 8) assetto della compagnia sociale, ossia elenco soci; 9) certificato di depo-

© RIPRODUZIONE RISERVATA